REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

ART. 1
Al fine di premiare il merito scolastico e, a seconda del bisogno, di agevolare le famiglie degli studenti meritevoli al proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, è facoltà dell'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta comunale, di emettere ogni anno il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio in cui verrà fissato il numero delle stesse per l'anno in corso e le modalità di partecipazione in osservanza al presente Regolamento, la data di scadenza del bando e la dotazione delle borse.

ART. 2
L'assegnazione delle borse di studio istituite come sopra indicato, verrà effettuata dal Responsabile dell'Area interessata, con apposita determinazione, in base ad una graduatoria compilata da una commissione consultiva così composta:

1) Presidente – Responsabile dell'Area Sociale, Culturale e Sport.
2) N. 2 dipendenti comunali con qualifica non inferiore alla categoria C, (di cui uno con funzioni di segretario).

ART. 3
La commissione di cui all'Art. 2 si riunirà per la compilazione di una graduatoria; tale graduatoria dovrà essere compilata in base al merito scolastico e alle condizioni economiche familiari. La commissione, nella compilazione della graduatoria, dovrà privilegiare il merito scolastico e, solo a parità di questo, fare riferimento alle condizioni economiche della famiglia. Nella valutazione del merito scolastico la commissione dovrà far riferimento alla media dei voti di tutte le materie, compreso il voto di condotta ed escludendo il giudizio di religione e il voto di educazione fisica.

ART. 4
Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio esclusivamente gli studenti residenti nel Comune di Cantello che nell'anno scolastico o accademico di riferimento:

- abbiano frequentato una classe della scuola secondaria di primo grado;
- abbiano frequentato una classe delle scuole secondarie di secondo grado;
- risultino iscritti ad un corso di laurea.

Per la scuola secondaria di primo grado è richiesta una media non inferiore a 8/10 o equipollente.
Per le scuole secondarie di secondo grado è richiesta una media non inferiore a 7/10 o equipollente.
Nel caso di studenti universitari è richiesto il superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi della relativa facoltà per l'anno accademico cui il bando fa riferimento ed una media dei voti non inferiore a 27/30 o equipollente.

ART. 5
Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio gli studenti dovranno inoltrare al Sindaco apposita domanda entro la data di scadenza prevista dal bando, così corredata:

a) certificazione da cui risultino le votazioni conseguite al termine dell'anno scolastico di riferimento, oppure certificazione attestante sia il piano di studi dell'anno accademico cui il bando fa riferimento, sia il superamento degli esami con relativo esito;
b) autocertificazione dello stato di famiglia;
c) modello di dichiarazione dei redditi dai quali risulti la situazione reddituale del nucleo familiare dell'anno precedente al bando o eventuale attestazione di non aver percepito redditi nel corso dell'anno precedente al bando;

d) limitatamente ai lavoratori frontalieri: certificato del datore di lavoro attestante il reddito lordo percepito nell'anno precedente al bando.

ART. 6

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale; ne viene tenuta copia a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.